

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 14 aprile 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Verusio Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DELL'A.P. ROTONDELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PATERNICUM/ROTONDELLA DELL'8.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.1.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.P. Rotondella di Rotondella (Matera) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

.....

2 – APPELLO DELLA S.S. DUE TORRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/DUE TORRI DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Due Torri di Piraino (Messina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

.....

3 – APPELLO DELLA POL. G. CAROTENUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL QUADRELLE/G. CAROTENUTO DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dalla Pol. G. Carotenuto di Mugnano del Cardinale (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

4 – APPELLO DELL'A.C. SANGENNARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL QUADRELLE/SANGENNARESE DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dell'A.C. Sangennarese di San Gennaro Vesuviano (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

5 – APPELLO DEL CALCIATORE NASSIN MENDIL AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONI E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Nassin Mendil e dispone incamerarsi la tassa versata

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Artico Avv. Sergio, Giubilaro Dr. Aldo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

6 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. CAERANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIÙ GARE PER LA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE EL MAAZOUZI EL MOULOUDI IN POSIZIONE IRREGOLARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (

Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2002)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Caerano di Caerano di S. Marco (Treviso), annulla l'impugnata delibera e, ai sensi degli artt. 35 n. 2 e 33 n. 5 C.G.S., rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per nuovo esame. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 – APPELLO DEL COMO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002) E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003)

8 – APPELLO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO – PRESIDENTE DEL COMO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI UNO E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL'INIBIZIONE PER MESI DUE E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2003); DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff. n. 258 del 27.2.2003)

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dal Como Calcio di Como e dal Sig. Preziosi Enrico li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.

9 – APPELLI DELL'ATLETICO BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 del 5.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dell'Atletico Brindisi di Brindisi ed ordina incamerarsi la tassa versata.

10 – APPELLO DELL'AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PAOLO/AOSTA DELL'8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 328 del 21.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'Aosta Calcio di Aosta ed ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Marchitello Dr. Claudio, Mastrandrea Dr. Gerardo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

11 – APPELLO DEL G.S. BNL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BNL/A.S. ROMA CALCIO A CINQUE RCB DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 320 del 18.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. BNL di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 – APPELLO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 AL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO; DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 AL CALCIATORE LA GROTTIERIA CRISTIAN; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE SANTONI NICOLA, DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PIVOTTO MATTEO E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE VICARI SALVATORE; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE SULLO SALVATORE; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE D'ALTERIO SALVATORE; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE; DELLA

SQUALIFICA FINO AL 10.4.2003 E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 AL CALCIATORE SULFARO GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

La C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Messina di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

14 – APPELLO DEL CUS VITERBO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTI LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CINTRA RIBEIRO VALTER DOMINGOS A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D, riunione del 27.2.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal CUS Viterbo di Viterbo e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

15 – APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LAVORATORI TERNI AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTI LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE WILSON SANTOS ARAUJO A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D, riunione del 27.2.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Circolo Lavoratori Terni di Terni e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

16 – APPELLO DELL'A.S. LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AL CALCIATORE LEVANTO DARIO – DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Com. Uff. n. 203/C del 26.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Latina di Latina ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

ORDINANZE

17 – APPELLO DEL F.C. REAL FONTANA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 20.11.2007 AI CALCIATORI DI RUZZA MASSIMO E GRIMALDI CRISTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003)

La C.A.F. su richiesta di parte rinvia l'appello come sopra proposto dal F.C. Real Fontana Liri alla riunione del 28 aprile 2003.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 15 aprile 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro